



UNIONE  
EUROPEA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Rep. n. \_\_\_\_\_

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE**  
**FRONTIERE**

Contratto in forma pubblica amministrativa – a seguito di procedura aperta in ambito UE/WTO, svolta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2000/17/CE e 2004/18/CE – per l'affidamento di servizi professionali finalizzati alla predisposizione di uno studio di fattibilità ed all'analisi organizzativa per l'implementazione delle “Smart Borders” presso gli Uffici della Frontiera aerea e marittima.

**Importo complessivo di € \_\_\_\_\_**, di cui € \_\_\_\_\_ per I.V.A. al 22 %, per un totale senza I.V.A. pari a € \_\_\_\_\_.

**Codice Identificativo Gara (CIG) 59169494C7**

**Codice Unico Progetto (CUP): F59D13000060006**

*(Progetto cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013, Programma Annuale 2013, Azione 6.2.22 “Studio di fattibilità e analisi organizzativa per l'implementazione delle frontiere intelligenti”)*

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me, Dr \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da D.M. \_\_\_\_\_, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data \_\_\_\_\_, Visto n. \_\_\_\_\_, sono presenti:

- 1) il Dott. \_\_\_\_\_, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
- 2) il dr. \_\_\_\_\_ domiciliato, per la carica, presso la sede sociale in \_\_\_\_\_ nella sua qualità di procuratore \_\_\_\_\_ il quale dichiara che la Società \_\_\_\_\_ risulta iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_, partita iva \_\_\_\_\_, domicilio fiscale e sede legale in \_\_\_\_\_, come risulta dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di \_\_\_\_\_

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

### **PREMESSO**

- che nell'ambito del Programma 2007-2013 del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne e, in particolare, del Programma Annuale (AP) 2013 approvato per l'Italia dalla Commissione Europea con decisione n. C(2013) 9229 final del 12 dicembre 2013, è ricompresa l'Azione 6.2.22 “*Studio di fattibilità e analisi organizzativa per l'implementazione delle frontiere intelligenti*”; e che, per la predetta Azione, è previsto un finanziamento di € **500.000,00**, imputato per il 50% sul richiamato Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013 – AP 2013 e per il 50% sui Fondi di cui alla delibera CIPE n. 37 del 15 giugno 2007 di cofinanziamento nazionale per il periodo di programmazione 2007/2013, registrata alla Corte dei Conti il 21 settembre 2007 – Ufficio di Controllo Ministeri Economico- Finanziari, registro n. 5, Economia e Finanze, foglio n. 155;
- che, in attuazione di quanto previsto nella summenzionata Azione 6.2.22, occorre provvedere all'affidamento di servizi professionali finalizzati alla predisposizione di uno studio di fattibilità ed all'analisi organizzativa per l'implementazione delle “Smart Borders” presso gli Uffici della Frontiera aerea e marittima;
- che, pertanto, come previsto dalla determinazione a contrarre n. .... del ....., si è proceduto, mediante apposito bando di gara n. ...., pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S .... del..... e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. .... – V Serie Speciale del ....., nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani

aventi particolare diffusione nella regione Lazio, ad esperire una procedura aperta, in ambito UE/WTO, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

- che, a seguito di quanto sopra, hanno fatto pervenire domanda di partecipazione n. \_\_\_\_\_ Società ( \_\_\_\_\_ );
- che, a seguito di ciò, nella seduta pubblica del \_\_\_\_\_ sono pervenute n. \_\_\_\_\_ offerte dalla \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e che l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione provvisoria formulata dalla Commissione giudicatrice appositamente costituita, è venuta nella determinazione di aggiudicare i servizi di cui trattasi alla Società \_\_\_\_\_ al prezzo complessivo di € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ per I.V.A. al 22 %, per un totale di importo senza I.V.A. pari € \_\_\_\_\_.

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto del contratto e descrizione del servizio)**

Il presente contratto, tra la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – d'ora in poi "Direzione Centrale" e la società/ R.T.I , di seguito denominata "Fornitore", ha come oggetto l'affidamento di servizi professionali finalizzati alla predisposizione di uno studio di fattibilità ed all'analisi organizzativa per l'implementazione delle "Smart Borders" presso gli Uffici della Frontiera aerea e marittima.

Si intendono altresì comprese nella fornitura le seguenti attività di seguito indicate a titolo indicativo e non esaustivo:

- le spese di missione/sopralluoghi presso i più significativi Uffici di Frontiera aerea o marittima, indicati dall'Amministrazione;
- l'utilizzo di appositi strumenti tecnologici a supporto della Governance del progetto e dell'erogazione dei servizi.
- la stampa e tutta l'attività svolta per l'esecuzione del contratto.

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di stipula fino all'integrale adempimento, da parte del Fornitore, di tutte le obbligazioni contrattuali, da effettuarsi secondo le modalità e le tempistiche di cui ai successivi articoli 5 e 6, termini da considerarsi, a tutti gli effetti, essenziali ed improrogabili ai sensi dell'articolo 1457 cod. civ..

L'importo complessivo contrattuale è pari ad \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ per I.V.A. al 22 %, per un totale di importo senza I.V.A. pari € \_\_\_\_\_.

I servizi dovranno essere in tutto conformi al Capitolato Tecnico ed all'offerta del Fornitore del \_\_\_\_\_ che, benché non allegati, sono custoditi agli atti dell'Amministrazione e costituiscono parte integrante del presente contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

## **Articolo 2**

### **(Norme regolatrici del contratto)**

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- (a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Fornitore relativamente alle prestazioni di cui allo stesso contratto;
- (b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- (c) dalle disposizioni del Capitolato di oneri generali per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e prodotti diversi e per la prestazione di servizi in materia di informatica, approvato con D.M. dell'8 febbraio 1986, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U.R.I. n. 51 del 3 marzo 1986, se ed in quanto le norme e le prescrizioni in esso riportate non risultino modificate nel presente atto;
- (d) dalle *"Condizioni Generali da osservarsi per gli acquisti e le lavorazioni di materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per il Corpo delle Guardie di P.S., nonché per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio"*, approvato con D.M. n. 999.9687 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 1953, Registro n. 17 Interno – Foglio n. 81;
- (e) dalle prescrizioni del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417;
- (f) dalle prescrizione del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
- (g) dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- (h) dalle Decisioni Comunitarie relative al Fondo Frontiere Esterne 2007-2013: Decisione n. 574/2007/CE, Decisione 599/2007/CE, Decisione 456/2008/CE e dalle relative norme regolatrici;

(i) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, già emanate e che saranno eventualmente emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti.

Il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

### **Articolo 3**

#### **(Domicilio legale)**

A tutti gli effetti del presente contratto ed ai fini della competenza giudiziaria, il Fornitore elegge domicilio legale in \_\_\_\_\_

### **Articolo 4**

#### **(Esecutività del contratto e Direttore dell'esecuzione)**

Il presente contratto, mentre vincola il contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo dalla competente Autorità nei modi di legge, salvo specifica autorizzazione all'esecuzione anticipata.

Si richiama infatti il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*), per la quale i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro 30 (trenta) giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

La data di decorrenza contrattuale coincide con la data di comunicazione al Fornitore, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), dell'avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del presente contratto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il Fornitore è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, a comunicare alla Direzione Centrale, all'indirizzo [dipps.dircentimm.ammcont@pecps.interno.it](mailto:dipps.dircentimm.ammcont@pecps.interno.it), l'avvenuta ricezione della notifica della registrazione del decreto approvativo del contratto.

L'Amministrazione provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione con il compito di referente cui il Fornitore dovrà rivolgersi per le attività relative al presente contratto.

Entro 10 (dieci) giorni dall'avvio delle attività contrattuali il Fornitore dovrà nominare un proprio Responsabile di comprovata esperienza, per tutte le attività inerenti l'esecutività del contratto e darne formale comunicazione alla Direzione Centrale.

Le comunicazioni verso la Direzione Centrale dovranno avvenire a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica di cui sopra.

## **Articolo 5**

### **(Livelli di servizio)**

Il Fornitore garantisce i livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico.

Nel caso in cui servizi erogati non siano conformi a quanto richiesto verranno applicate le penali indicate nello stesso Capitolato Tecnico.

## **Articolo 6**

### **(Modalità di esecuzione del servizio)**

I requisiti, i vincoli temporali e le obbligazioni che dovranno essere soddisfatte dal Fornitore sono indicate nel Piano generale di massima di fornitura (**Allegato A**), nel Capitolato Tecnico (§ 4 - Modalità di gestione della fornitura) e nel Disciplinare di gara. In particolare il Fornitore dovrà **entro 15 (quindici) giorni solari** dall'inizio dell'esecuzione contratto:

- Piano Generale del Servizio;
- Piano di adempimenti richiesti all'Amministrazione;
- Manuale di qualità del fornitore;
- Piano di qualità;
- Documento con metodologia di reingegnerizzazione
- Proposta di Piano di rilevazione, indici documenti BPR e SdF, i modelli di schede per le rilevazioni e le interviste.

Per le altre obbligazioni si fa riferimento a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, § 4.4 - Piano della Fornitura e nell'allegato A.

Il Fornitore riconosce che tutte le modalità ed i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Gara così come richiamati nel presente articolo, sono da considerarsi essenziali a tutti gli effetti, ai sensi dell'articolo 1457 c.c.. Il presente contratto è sottoposto alla disciplina sull'esecuzione del contratto di cui al D.P.R. n. 207/2010.

**Per quanto non espressamente sopra indicato si fa riferimento al Capitolato Tecnico ed all'offerta aggiudicata.**

#### **Articolo 7**

##### **(Consegna, Collaudo e Termini di adempimento)**

La consegna, le verifiche, il monitoraggio ed i termini di adempimento sono regolati secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico ai §§ 4.4, 4.7 - C ( Documentazione della Fornitura e dei Servizi) , 4.8 (Livelli di servizio), 4.9 (Monitoraggio della fornitura) e 4.10 (Regolare esecuzione, verifiche e corrispettivi).

La consegna dei documenti di riscontro e rendicontazione presso la Direzione Centrale, che dovranno essere prodotti nell'ambito della Fornitura e del servizio di cui al § 3.1 del Capitolato Tecnico, farà fede il relativo documento di consegna sottoscritto dalle Parti (destinatario e rappresentante del Fornitore).

Tutte le attività previste dal progetto, compresa la verifica di conformità, dovranno concludersi **entro il 30 giugno 2015**, in modo da poter trovare copertura finanziaria nei fondi di cui all'Azione 6.2.22 del Programma Annuale 2013 del Fondo per le Frontiere Esterne 2007-2014.

La verifica sarà svolta da apposita Commissione nominata dall'Amministrazione e consisterà nella verifica della rispondenza dei servizi con quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.

**Per quanto non espressamente sopra indicato e per le ulteriori modalità di esecuzione si fa riferimento al Capitolato Tecnico ed all'offerta aggiudicata.**

#### **Articolo 8**

##### **(Scioperi e cause di forza maggiore)**

Eventuali scioperi nazionali presso il Fornitore, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano al Fornitore di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a

richiesta del Fornitore e a giudizio dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Qualora il Fornitore non adempia entro il termine stabilito nella proroga concessa dall'Amministrazione, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno del Fornitore, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Il Fornitore, per ottenere il prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, pena decadenza – entro 5 (cinque) giorni solari dall'inizio dell'evento – unitamente alla domanda di proroga, un'esauriente documentazione che provi la durata e le cause del ritardo.

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, nel periodo di esecuzione contrattuale non saranno compresi i giorni di chiusura degli stabilimenti del Fornitore per qualsiasi causa.

#### **Articolo 9 (Modifiche contrattuali)**

Se nel corso dell'esecuzione del contratto si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta del Fornitore, apportare delle modifiche o varianti, il Responsabile dell'Azione, sentito il Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, può richiedere ovvero autorizzare – in caso di proposta da parte del Fornitore – l'esecuzione di tali modifiche o varianti.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Se tali modifiche risultassero di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso *extra* corrispondente alle indicazioni fornite dai listini di mercato; se, viceversa, esse comporteranno delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione delle prestazioni e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.



Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione delle prestazioni da eseguire sulle quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Tutte le modifiche e le variazioni devono essere sottoposti all'approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

### **Articolo 10 (Proprietà e diritti)**

Le Parti convengono che i documenti di riscontro e rendicontazione che dovranno essere prodotti nell'ambito del contratto diverranno di proprietà del Ministero contestualmente alla sottoscrizione del documento di consegna di cui al precedente articolo 7 e, pertanto, tutti gli effetti derivanti dal trasferimento della proprietà decorreranno da tale momento.

Qualsiasi materiale fornito dall'Amministrazione ai fini della presente fornitura è di proprietà esclusiva della stessa e, pertanto, al termine delle attività contrattuali, dovrà essere riconsegnato, a cura e spese del Fornitore, all'Amministrazione medesima.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione ed alla integrità dei suddetti materiali fino alla loro completa restituzione. Il Fornitore si impegna a non utilizzare in alcun modo tutto quanto fornito dall'Amministrazione, se non per l'esecuzione del contratto, fermo restando che, ove l'Amministrazione riscontri il mancato adempimento a tale obbligo, potrà chiedere la risoluzione di diritto del contratto.

### **Articolo 11 (Adempimenti antimafia e subappalto)**

La stipulazione del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*) e successive modificazioni.

Il subappalto dei servizi di cui al presente contratto è espressamente vietato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale nel caso in cui venissero rilevati subappalti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

**OVVERO**

In deroga all'articolo 12 del Capitolato Generale d'Oneri il Fornitore potrà far eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilità, presso stabilimenti non dipendenti dal Fornitore stesso, quelle attività necessarie per la realizzazione dello studio di fattibilità che, per ragioni tecniche ed economiche, ha ritenuto di non svolgere direttamente, come indicato all'atto dell'offerta (All. D), nei limiti del 30% (o percentuale inferiore) dell'importo complessivo del presente contratto.

A tal fine il Fornitore dovrà provvedere a depositare presso l'Ufficio Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale la copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, con i seguenti allegati:

1. certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni in relazione alle prestazioni subappaltate;
2. dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del predetto D.Lgs. n. 163/2006;
3. dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato del Comune in cui ha sede la Ditta subappaltatrice, in originale o copia conforme (ossia munita della dichiarazione – resa e sottoscritta ai sensi degli articoli 19, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni dal rappresentante legale del Fornitore – di conformità della predetta copia all'originale, accompagnata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore), di data non anteriore a sei mesi;
4. dichiarazione di insussistenza delle cause di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni;
4. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ai 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

In caso di subappalto, l'unica e diretta responsabile nei confronti dell'Amministrazione rimarrà sempre ed esclusivamente il Fornitore; né ritardi ed inconvenienti, che dovessero verificarsi a causa delle Ditte subfornitrici, potranno essere invocati dal Fornitore come discriminanti per concessioni di proroghe, condono di penalità, etc., salvo che non si tratti di cause di forza maggiore o di scioperi delle maestranze, per i quali si applicheranno le disposizioni ed i termini previsti all'articolo 8 del presente contratto anche se concernenti le Ditte subappaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Fornitore si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e 6 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), compreso quello di provvedere, non appena ha notizia dell'inadempimento della propria controparte ai cennati obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione all'Ufficio Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Analogo obbligo assume il Fornitore allorché ha notizia dell'inadempimento dei propri subappaltatori o subcontraenti ai predetti obblighi di tracciabilità finanziaria.

E' fatto comunque obbligo al Fornitore di comunicare all'Ufficio Affari Generali e Giuridici della Direzione Centrale, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del presente contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale nel caso in cui venissero rilevati subappalti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

## **Articolo 12**

### **(Garanzia e assistenza)**

La documentazione prodotta nell'ambito del presente contratto dovrà essere coperta da garanzia e assistenza per i successivi 6 (sei) mesi che il Fornitore assicurerà tramite risposte scritte entro 5 (cinque) giorni dalla data di richieste di chiarimenti o di interpretazione autentica della documentazione o degli elaborati progettuali.

Tutte le spese connesse alle operazioni di cui sopra, di qualunque natura, dovranno essere a totale carico del Fornitore, senza altri oneri a carico dell'Amministrazione.

### **Articolo 13**

#### **(Deposito cauzionale)**

A titolo di garanzia degli obblighi assunti il Fornitore, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nei termini previsti dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, costituisce un **deposito cauzionale, munito di autentica notarile, dell'importo di € \_\_\_\_\_**, mediante polizza fideiussoria senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare al Fornitore, fatte salve la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La fidejussione prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione come da articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte del Fornitore, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall'Amministrazione.

Qualora il contratto non venga registrato, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli organi di controllo, il Fornitore si farà carico del costo e degli oneri connessi all'emissione della polizza fidejussoria.

#### **Articolo 14** **(Trasparenza dei prezzi)**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Articolo 14** **(Pagamenti)**

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità e previa trasmissione, tramite il Sistema di Interscambio, della fattura elettronica indirizzata al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dell'Immigrazione e Polizia delle Frontiere, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 209, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (*Legge finanziaria per l'anno 2008*) ed in attuazione del disposto di cui all'articolo 6, commi 2 e 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55.

Il codice univoco per la fatturazione elettronica è **TT1DH4**.

Su ogni fattura dovrà essere riportata la dicitura “*Fattura relativa al contratto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, emessa per le prestazioni di cui all’Azione 6.2.22 del Programma Annuale 2013 del Fondo*”

per le Frontiere Esterne 2007-2013” nonché il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 59169494C7 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. F59D13000060006.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Direzione Centrale curerà la trasmissione della fattura, unitamente alla domanda di liquidazione e alla relativa documentazione giustificativa, al Referente per l’Azione 6.2.22, che si avvale dell’Unità Controlli di I Livello. Quest’ultimo procederà, quindi, a inoltrarle al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e dei Programmi Operativi Nazionali, per il pagamento delle somme fatturate, per il tramite dell’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE), sul conto corrente bancario comunicato dal Fornitore come dedicato alla commessa pubblica di cui al presente contratto, con missiva n. .... del ....., ai sensi degli articoli 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e successive modificazioni e 6 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (*Misure urgenti in materia di sicurezza*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; la cennata missiva del ..... si intende qui integralmente trascritta, senza, peraltro, che sia allegata al contratto, ai sensi dell’articolo 99 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Il Fornitore si obbliga a comunicare al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e Polizia delle Frontiere ogni modifica relativa ai dati trasmessi in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui al presente contratto, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica medesima. Nello stesso termine il Fornitore provvede, altresì, a comunicare al cennato Ufficio, le eventuali modifiche relative alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il pagamento delle fatture, emesse a valere sul Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013, è subordinato all’esito positivo dei controlli a cura dell’Autorità Responsabile del Fondo, così come stabilito all’articolo 15 della decisione n. 456/2008/CE della Commissione Europea, e nel rispetto dell’articolo 307 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.

Detto pagamento è effettuato entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione, della fattura, che comunque sarà emessa solo dopo l'avvenuta verifica di conformità.

In ogni caso, qualora si verificano le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato decreto legislativo n. 231/2002, il predetto termine decorrerà dalla data di ricevimento delle merci, ovvero dalla data dell'accettazione o della verifica previste dalla legge e dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali.

Il pagamento delle spese sostenute dal Soggetto Attuatore (Fornitore) è subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*) e, pertanto, l'Amministrazione dell'Interno non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture, dovuti alla mancata disponibilità delle risorse medesime. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Il Fornitore si impegna, altresì, una volta ottenuto il pagamento, a provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i propri fornitori con lo stesso giorno di valuta.

## **Articolo 15**

### **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

Il Fornitore si assume, come in effetti si assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e successive modificazioni e 6 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 (*Misure urgenti in materia di sicurezza*) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Resta fin da ora inteso che il presente contratto si intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui risulterà il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto medesimo.

## **Articolo 16**

### **(Obblighi di pubblicità)**

Il Fornitore si obbliga ad utilizzare, in modo evidente, i loghi dell'Unione Europea, della Polizia di Stato e del Ministero dell'Interno, su tutta la documentazione e i beni oggetto del presente contratto, nonché a riportare sugli stessi la dicitura “*Progetto cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013, Programma Annuale 2013, Azione n. 6.2.22*”.

### **Articolo 17**

#### **(Risoluzione di diritto e recesso dell'Amministrazione per sopravvenienza convenzione stipulata dalla Consip S.p.a.)**

Il presente contratto è risolto di diritto, senza ulteriori azioni di rivalsa nei confronti del Fornitore, nel caso di intervenuta disponibilità di apposita convenzione di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulata dalla Consip S.p.a., la quale preveda, a beneficio dell'Amministrazione, condizioni di maggior vantaggio economico per l'approvvigionamento dei servizi oggetto del contratto medesimo.

Nelle ipotesi di cui al comma 1 è fatta salva la possibilità per il Fornitore di adeguare i prezzi ai corrispettivi di maggior vantaggio economico e previsti dalla convenzione resasi disponibile.

L'Amministrazione – previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite – ha facoltà di recedere dal presente contratto, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate successivamente dalla Consip S.p.a. siano migliorativi rispetto a quelli previsti dal contratto medesimo e sempreché il Fornitore non acconsenta a modificare le condizioni economiche ai fini del rispetto di tali parametri.

### **Articolo 18**

#### **(Penali)**

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui al paragrafo 4.8 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà una penale prevista al paragrafo 4.8 del citato Capitolato, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, comunque, non imputabili al Fornitore dovranno risultare da appositi verbali sottoscritti da rappresentanti del Fornitore stesso.

L'importo delle penali, potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare o dalla cauzione fornita dal Fornitore a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno. In tal caso il Fornitore si obbliga a ripristinare l'originaria entità del deposito cauzionale.



L'importo complessivo delle penalità non potrà superare comunque il 10% dell'intero importo dell'ordine.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle penali dovesse superare il predetto limite, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale in danno del R.T.I. contraente e all'incameramento del deposito cauzionale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

#### **Articolo 19**

##### **(Clausola dell'Amministrazione più favorita)**

Il Fornitore assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dal medesimo Fornitore, a qualsiasi altro soggetto pubblico, in Italia o in ambito comunitario, e che eventuali minori prezzi applicati agli stessi servizi fino ad avvenuta verifica di conformità e dichiarazione di regolare esecuzione, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche a quelli oggetto del presente contratto.

#### **Articolo 20**

##### **(Obblighi nei confronti dei lavoratori e in materia di tutela ambientale)**

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabile alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni e servizi oggetto del presente contratto.

I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne

in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903 e legge 10 aprile 1991 n. 125) e di diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68 e successive modificazioni).

Da A\* a B\* solo in caso di subappalto

A\* La Ditta appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Ai sensi del comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", la Ditta appaltatrice risponde, altresì, in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. B\*

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l'Amministrazione, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.

Per detta sospensione il Fornitore non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimento di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo del Fornitore di adempiere alle proprie prestazioni e il Fornitore non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per il Fornitore stesso.

Il Fornitore manleva e tiene indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie.

## **Articolo 21**

### **(Obblighi del Fornitore in materia di tutela della riservatezza)**

Le notizie e i dati relativi alla struttura ed all'attività dell'Amministrazione, venuti a conoscenza del personale del Fornitore in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte del Fornitore da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza degli impegni di cui sopra da parte del proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

In caso di inosservanza degli impegni assunti dal Fornitore di cui ai sopracitati commi del presente articolo, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni materia di riservatezza.

Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

## **Articolo 22**

### **(Clausola risolutiva espressa)**

La Direzione Centrale ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex articolo 1456 c.c. mediante comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- b) stato di inosservanza del Fornitore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio ;
  - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- e) sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
- f) rallentamento nell'esecuzione delle prestazioni senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- i) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché – comunque – perdita delle condizioni per contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- j) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o Poste Italiane

S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore.

L'affidamento a terzi verrà comunicato al Fornitore inadempiente, mediante comunicazione scritta, trasmessa a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi. Al Fornitore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dal Ministero rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore.

Nel caso di minore spesa, nulla compete al Fornitore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **Articolo 23**

#### **(Tutela dei dati personali)**

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte del Ministero nel rispetto di quanto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Resta inteso che competono al Fornitore i diritti di cui all'articolo 13 del succitato D.Lgs. n. 81/2003 e successive modificazioni.

### **Articolo 24**

#### **(Decadenza e diritti dell'assuntore)**

Il Fornitore si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, entro 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

### **Articolo 25**

#### **(Divieto di cessione del credito)**

I crediti derivanti dall'esecuzione del contratto non possono essere ceduti a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1260, comma 2 del codice civile. I crediti suddetti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a scopo di

garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

La violazione di quanto disposto nel presente articolo attribuisce all'Amministrazione contraente il diritto di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

## **Articolo 26**

### **(Risoluzione del contratto)**

In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

## **Articolo 27**

### **(Recesso dell'Amministrazione e dell'esecutore del contratto)**

Ai sensi dell'articolo 11 del Capitolato Generale d'Oneri di cui all'articolo 2 del presente contratto, è in facoltà dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al 10% (diecipercento) dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente restano acquisiti dall'Amministrazione.

Nel caso che il Fornitore presenti istanza di recesso dal contratto per ritardo nell'avvio dell'esecuzione attribuibile a fatto o colpa dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 302, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, si applica l'articolo 305 del Regolamento medesimo.

## **Articolo 28**

### **(Controversie contrattuali)**

L'autorità giurisdizionale competente per eventuali controversie è il TAR del Lazio. E' esclusa la clausola arbitrale.

## **Articolo 29**

### **(Rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani)**

Ai sensi dell'articolo 34, comma 35 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Fornitore si obbliga a rimborsare all'Amministrazione – entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione – le spese per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'articolo 66, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, mediante versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al Capo XIV – capitolo 3560/03 “*Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Interno*” del bilancio dello Stato.

L'importo da versare sarà comunicato dall'Amministrazione non appena provveduto alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal giorno successivo al termine dei 60 (sessanta) giorni previsti per l'adempimento.

## **Articolo 30**

### **(Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze)**

L'Amministrazione, in applicazione dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) è esonerata dall'obbligo della redazione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), in quanto l'oggetto dell'appalto è configurabile come semplice attività di prestazione di carattere intellettuale. Resta comunque l'obbligo, in capo al datore di lavoro-committente, di verificare l'idoneità tecnico-professionale del Fornitore, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori del Fornitore dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

## **Articolo 31**

### **(Risoluzione in caso di condanna penale)**

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale del Fornitore o dei suoi Organi

Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto.

### **Articolo 32**

#### **(Risoluzione in caso di esito negativo delle informazioni antimafia)**

Il contratto è condizionato in via risolutiva da quanto risultante dalle informazioni antimafia prefettizie; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e l'Amministrazione avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### **Articolo 33**

#### **(Prevalenza delle clausole contrattuali)**

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

### **Articolo 34**

#### **(Oneri contrattuali e fiscali)**

Sono a carico del Fornitore, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 le spese di copia e stampa, per le quali il Fornitore è tenuto a versare la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma e le spese per imposta di registro e imposta di bollo da versare con modello F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma.

Il versamento delle somme di cui al presente articolo, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, i relativi importi saranno aumentati degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da \_\_\_ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie del quale ho dato lettura alle Parti (Direzione Centrale e Fornitore), che

lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e, con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite *scanner*, a norma di legge.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 1 - Oggetto del contratto;
- articolo 4 - Esecutività del contratto e Direttore dell'esecuzione;
- articolo 6 - Modalità di esecuzione del servizio;
- articolo 7 - Collaudo, consegna e termini di adempimento;
- articolo 8 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 9 - Modifiche e varianti tecniche;
- articolo 12 - Garanzia e manutenzione;
- articolo 13 - Deposito cauzionale;
- articolo 15 - Pagamenti;
- articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- articolo 18 - Penali;
- articolo 19 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 20 - Obblighi del Fornitore nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 21 - Obblighi del Fornitore in materia di tutela della riservatezza;
- articolo 22 - Clausola risolutiva espressa;
- articolo 25 - Divieto di cessione del credito;
- articolo 26 - Risoluzione del contratto;
- articolo 27 - Recesso dell'Amministrazione e dell'esecutore del contratto;
- articolo 28 - Controversie contrattuali;
- articolo 31 - Risoluzione in caso di condanna penale;
- articolo 32 - Risoluzione in caso di esito negativo delle informazioni antimafia.